

usicivici

beni comuni, proprietà collettive e diritto demaniale

usicivici.wordpress.com

Legislazione regionale – Regione Trentino Alto Adige

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 luglio 1952, n. 1064
Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino – Alto Adige in materia di usi civici

(G.U. 18 agosto 1952 n. 190)

Art. 1

A decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto, le potestà amministrative esercitate in materia di usi civici dal Ministero dell'agricoltura e foreste sono trasferite alle giunte provinciali di Trento e di Bolzano.

Fino a quando le province, nell'ambito dei poteri previsti dallo statuto speciale per il Trentino Alto Adige, non dispongano diversamente con proprie leggi, il commissariato per la liquidazione degli usi civici di Trento continua ad esercitare le funzioni amministrative ad esso attribuite dalle leggi dello Stato.

Art. 2

Le giunte provinciali esercitano, a norma dell'art. 48, n. 5 dello statuto, le attribuzioni di vigilanza e di tutela già spettanti alle giunte provinciali amministrative e ai prefetti anche sulle amministrazioni separate dei beni di uso civico frazionali e sulle associazioni agrarie, comunque denominate, contemplate dalla legge 16 giugno 1927, n. 1766 (1).

Art. 3

Il personale in servizio presso il commissariato degli usi civici che non appartenga all'ordine giudiziario è posto in posizione di comando presso le amministrazioni provinciali interessate a decorrere dalla data indicata nell'art. 1, primo comma. Nei riguardi di detto personale si applicano le disposizioni di cui agli articoli 89 e 90 del decreto 30 giugno 1951, n. 574, intendendosi sostituite alla regione le amministrazioni provinciali interessate.

Art. 4

Le altre norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino - Alto Adige saranno emanate con successivi decreti a' termini dell'art. 95 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5 (2)

NOTE

(1) Vedi ora l'art. 54, numero 5 del nuovo statuto speciale.

(2) Per l'art. 95 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5 vedi ora l'art. 109 del d.p.r. 31 agosto 1972, n. 670.